



**Università degli Studi di Cagliari**

## **Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro**



## Indice

- Art. 1 - Campo di applicazione
- Art. 2 - Datore di lavoro
- Art. 3 - Deleghe e principio di effettività
- Art. 4 - Direttore Generale
- Art. 5 - Amministrazione Centrale
- Art. 6 - Responsabili di Struttura
- Art. 7 - Responsabili di attività
- Art. 8 - Dirigenti
- Art. 9 - Preposti
- Art. 10 - Addetti
- Art. 11 - Lavoratori
- Art. 12 - Studenti
- Art. 13 - Ospiti
- Art. 14 - Servizio di Prevenzione e Protezione
- Art. 15 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Art. 16 - Il Medico Competente
- Art. 17 - Esperto Qualificato
- Art. 18 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Art. 19 - Competenza nella gestione della sicurezza
- Art. 20 - Convenzioni
- Art. 21 - Disposizioni finali
- Appendice 1 - Definizioni

### Art. 1 - Campo di applicazione

Il Regolamento si applica a tutti i siti dell'Università degli Studi di Cagliari, nonché a tutto il personale di ogni categoria e qualifica, docente e non docente, strutturato e non strutturato che a qualunque titolo frequenta l'Ateneo.

La struttura organizzativa globale dell'Università è articolata e pertanto non è immediato il trasferimento alle Università del modello organizzativo sottinteso a quanto disposto dal D. Lgs 81/08 e s.m.i. In particolare la definizione delle gerarchie di responsabilità e di autonomia, trova un qualche limite nel dettato costituzionale che salvaguarda la libertà di insegnamento e di ricerca di ciascun docente.

Negli Atenei le funzioni dirigenziali non vengono di norma affidate in base a valutazioni autonome del datore di lavoro, che quindi si assume la responsabilità della scelta, ma spesso tali posizioni derivano da elezioni (ad esempio Direttori di Dipartimento, Presidenti di Facoltà etc.) e vengono ratificate dal Rettore solo in base alla regolarità degli atti.

Il D.M. 363/98 ha permesso di poter definire ruoli e responsabilità di ognuno, con implicazioni concrete, di tutto il personale universitario inteso nella sua accezione più generale.

### Art. 2 - Datore di lavoro

Il Rettore, quale Rappresentante legale dell'Università, svolge le funzioni e ha le attribuzioni di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs 81/08 e s.m.i. e dell'art. 2, comma 1 del D.M. 363/98, così come deliberato dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo in seduta del 30.9.99.

Il Rettore ha poteri di direttiva, di indirizzo e di coordinamento, nonché disciplinari nei riguardi dei Responsabili delle Strutture, così come individuate all'art. 6 del presente regolamento.

Il Rettore, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ove prevista dalla normativa:



- a) nomina il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di seguito denominato Responsabile del Servizio e, su proposta del Direttore Generale, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, ai fini del seguente art. 14 del presente Regolamento;
- b) nomina il Medico competente, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) nomina i professionisti eventualmente necessari per gli adempimenti di legge, di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) elabora il documento di cui all'art. 28, comma 2 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in collaborazione con il Responsabile di attività (di cui al successivo art. 7), con i Responsabili delle Strutture, con il Medico competente e con il Responsabile del Servizio;
- e) aggiorna, in occasione di modifiche significative delle attività, ai fini della sicurezza e della salute degli operatori, il documento di cui alla precedente lettera d);
- f) emana le normative di esecuzione e le ulteriori disposizioni attuative, anche su proposta del Responsabile del Servizio e sentito il parere del Direttore Generale;
- g) vigila sulla realizzazione dei programmi di attuazione delle misure di tutela contenute nel documento di cui alla precedente lettera d);
- h) vigila sulle attività di formazione ed informazione dei Responsabili delle Strutture, dei Responsabili delle attività e del personale docente;
- i) cura l'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente e degli studenti, per l'adozione dei rispettivi provvedimenti;
- j) vigila affinché, nella stipula di convenzioni ed accordi con gli Enti pubblici e privati che collaborano con l'Università, venga garantita la sicurezza e la salute del personale universitario.

Il Rettore, quale presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo:

- a) indice, almeno una volta all'anno, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi di cui all'art. 35 del D. Lgs 81/08 e s.m.i., così come previsto dall'art. 18 comma 1 lettera v) del D. Lgs 81/08 e s.m.i. e dall'art. 3 DM 363/98;
- b) presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui agli artt. 15 e 18 del D. Lgs 81/08 e s.m.i. tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, così come previsto dall'art. 3 del D.M. 363/98.

Il Rettore, ai fini dell'esercizio delle suddette funzioni, si avvale degli Uffici dell'Amministrazione universitaria, ai quali può anche affidare i necessari compiti ispettivi e di vigilanza interna.

### **Art. 3 - Deleghe e principio di effettività**

Il Rettore può delegare ai Responsabili di Struttura e/o ai Responsabili di Attività di cui ai successivi artt. 6 e 7, che gestiscono situazioni particolari, i compiti connessi con la loro attività che, in base al D. Lgs 81/08 e s.m.i. e al D.M. 363/98, risultano delegabili.

Ai sensi dell'art. 299 del D. Lgs 81/08 e s.m.i. attribuzioni e responsabilità del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, gravano sui soggetti che sulla base dell'organizzazione vigente esercitano di fatto il ruolo.

### **Art. 4 - Direttore Generale**

Il Direttore Generale:

- a) esplica l'attività di indirizzo, di gestione, di direzione e di coordinamento degli Uffici dell'Amministrazione universitaria; è responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione e dal Rettore, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, a supporto delle attività di didattica, di ricerca e di servizio al territorio;
- b) verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
- c) vigila sulle attività di formazione ed informazione del personale tecnico – amministrativo;



- d) cura l'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale tecnico – amministrativo, per l'adozione dei rispettivi provvedimenti disciplinari.

### **Art. 5 - Amministrazione Centrale**

Ai fini delle presenti disposizioni, le attività e le competenze in materia di sicurezza degli Uffici dell'Amministrazione Centrale sono di seguito specificate:

- a) Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP): compiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.; collaborazione con la Direzione per il Personale per la progettazione dei corsi di formazione-informazione;
- b) Direzione per le Opere Pubbliche e Infrastrutture: agibilità e conformità degli edifici; destinazione d'uso dei locali; impianti elettrici e tecnologici; certificazione prevenzione incendi; gestione dei contratti e lavori in appalto anche ai sensi dell'art. 26 e del Titolo IV del D. Lgs 81/08 e s.m.i.; barriere architettoniche; progettazione ergonomica; progettazione edilizia; manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture; manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, compresi quelli tecnologici; attuazione delle misure e delle opere contenute nei documenti di valutazione dei rischi;
- c) Direzione Acquisti, Appalti e Contratti: osservanza delle norme di prevenzione e protezione nella stipula dei contratti (con particolare riferimento all'art. 26 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.); appalti per pulizia dei locali, smaltimento rifiuti, approvvigionamento di beni mobili e servizi comuni alle Strutture; gestione delle aree didattiche comuni, ove non diversamente specificato; acquisto Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per l'Amministrazione Centrale e le altre strutture anche su richiesta dei Responsabili di riferimento;
- d) Direzione per il Personale: attività diretta e di supporto per i procedimenti disciplinari del personale docente e tecnico- amministrativo; infortuni, gestione del registro infortuni e applicazione delle procedure di comunicazione di cui alla lettera r) dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.; attuazione dei corsi di formazione, informazione ed aggiornamento del personale;
- e) Direzione per la Didattica e l'Orientamento: osservanza delle norme di prevenzione e protezione nella stipula di convenzioni con gli studenti (collaborazioni per 150 ore, etc.); istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi assimilabili;
- f) Direzione per la Ricerca e il Territorio: osservanza delle norme di prevenzione e protezione nella stipula di convenzioni con Enti esterni.

Il Direttore Generale può incaricare altri uffici dell'Amministrazione per l'esecuzione di compiti specifici.

I Dirigenti curano l'applicazione delle procedure e delle verifiche, come specificato nella normativa, e devono fornire tutte le indicazioni necessarie al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Essi coordinano le proprie attività tra di loro e con il SPP al fine di permettere a quest'ultimo il corretto svolgimento delle proprie funzioni.

### **Art. 6 - Responsabili di Struttura**

Ferma restando l'autonomia gestionale ed organizzativa delle Strutture universitarie e dei Responsabili di attività individuati nel successivo art. 7 e la competenza specifica di questi ultimi e dei singoli docenti, si intendono ricomprese nelle Strutture universitarie:

- a) le Direzioni dell'Amministrazione Centrale;
- b) le Facoltà;
- c) i Dipartimenti;
- d) i Centri di Servizi;
- e) ogni altra unità organizzativa e/o amministrativa, che opera al di fuori delle predette Strutture, istituita o amministrata dall'Università, così come definita nello Statuto (es. Musei; Strutture di servizio al Territorio).

Qualora due o più Strutture fruiscano di locali comuni le stesse debbono addivenire ad una gestione comune, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente.



I Responsabili di Struttura sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e a quanto indicato nel presente articolo e nella normativa di esecuzione emanata dal Rettore.

I Responsabili di Struttura rispondono della corretta gestione delle attività e dell'assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici individuati dalla normativa. Essi sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela previste e, in relazione alla natura dell'attività e dell'organizzazione della Struttura, devono valutare, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori da essi dipendenti.

I Responsabili di Struttura, per lo svolgimento delle attività e di quelle previste dal presente articolo, possono disporre dei fondi propri della Struttura; emanano, all'occorrenza, disposizioni o ordini specifici e possono interrompere l'attività qualora la situazione possa comportare un rischio grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell'ambiente.

I Responsabili di Struttura debbono coordinarsi con il Responsabile del Servizio, con il Medico competente, coi professionisti eventualmente incaricati e con gli Uffici dell'Amministrazione e possono richiedere agli stessi il necessario supporto tecnico consultivo per l'avvio delle attività di prevenzione e protezione e per eventuali problemi di conduzione delle medesime.

Ai Responsabili di Struttura spetta, comunque, la vigilanza sull'applicazione delle normative nell'ambito della propria Struttura e delle proprie competenze, anche qualora abbiano incaricato, a termini di legge, un Preposto.

In particolare ai Responsabili di Struttura compete di:

- a) attivarsi affinché venga elaborato ed aggiornato in occasione di cambiamenti rilevanti delle proprie attività per la salute e sicurezza dei lavoratori, il documento di cui alla lettera d) dell'art. 2 del presente regolamento, fornendo al Rettore, al Responsabile del Servizio, al Medico competente tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi all'attività svolta;
- b) attuare il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
- c) individuare nominativamente, dandone comunicazione al Rettore, gli addetti all'emergenza, all'evacuazione, alla lotta antincendio e al primo soccorso, pubblicizzando il loro nominativo al personale della Struttura;
- d) individuare, di concerto con il Responsabile delle attività per quanto di competenza, i soggetti esposti ai rischi, secondo le modalità definite dal Responsabile del Servizio;
- e) adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori previste dalle lettere b), c), e), f), g), h), i), m), n), q), t), z) dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs 81/08 e s.m.i., fatte salve quelle a carico del Responsabile delle attività, di cui al successivo articolo 7 del presente regolamento;
- f) prendere le misure appropriate, anche attraverso la limitazione degli accessi, affinché soltanto il personale che sia adeguatamente formato ed informato acceda alle zone ad accesso regolamentato che comportano un rischio specifico;
- g) provvedere al coordinamento delle attività di sicurezza, così come previsto dall'art. 26 del D. Lgs 81/08 e s.m.i., fatti salvi i lavori espressamente comandati e coordinati dalla Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture;
- h) richiedere alle Autorità locali le autorizzazioni previste dalla normativa per quelle attività di stretta competenza della Struttura stessa;
- i) effettuare le comunicazioni di infortunio alla Direzione per il Personale, nella medesima giornata di accadimento, per la loro iscrizione nel registro infortuni;
- j) segnalare al Responsabile del Servizio gli incidenti occorsi affinché questi possa procedere alla loro valutazione e fornire le eventuali indicazioni per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza;
- k) segnalare al Rettore per il personale docente e studenti e al Direttore Generale per il personale tecnico amministrativo le inosservanze da parte dei lavoratori, anche al fine di adottare i provvedimenti disciplinari.



### Art. 7 - Responsabile di attività

Il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio denominato nel seguito Responsabile di attività (RADR), ai sensi degli artt. 2, comma 5, e 5 del D.M. 363/98, è individuato tra i lavoratori di cui al successivo art. 11, ed in particolare:

- nel titolare dell'insegnamento che utilizzi laboratori;
- nel soggetto che effettua individualmente attività di ricerca ovvero che coordina operatori in gruppi di ricerca nell'ambito delle attività universitarie.

È assimilato al Responsabile di attività:

- il relatore della tesi ovvero il correlatore responsabile se lo studente opera presso una sede esterna.

I Responsabili di attività, per lo svolgimento delle attività, possono disporre dei fondi propri e, ove necessario, devono interrompere l'attività propria o dei propri collaboratori qualora la situazione possa comportare un rischio grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell'ambiente.

I Responsabili di attività, nell'ambito delle proprie funzioni, debbono coordinarsi con il Responsabile di Struttura, il Responsabile del Servizio, il Medico competente e con gli Uffici dell'Amministrazione e possono richiedere agli stessi il necessario supporto tecnico consultivo per l'avvio delle attività di prevenzione e protezione e per eventuali problemi di conduzione delle medesime.

Al Responsabile di attività spetta comunque di:

- a) eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico;
- b) attivarsi perché il documento di cui alla lettera d) dell'art. 2 del presente regolamento, venga elaborato e successivamente aggiornato in occasione di cambiamenti rilevanti delle proprie attività ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori;
- c) informare e formare tutti i propri collaboratori sulle corrette procedure da adottare;
- d) fornire ai propri collaboratori i dispositivi di protezione, ivi compresi quelli individuali;
- e) rispondere della corretta prevenzione e protezione dai rischi prodotti;
- f) adottare le misure di prevenzione e protezione previste dalle lettere c), d), e), f), h), i), m), n), q), t) z) dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.;
- g) coordinarsi con il Responsabile di Struttura per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- h) collaborare con il Responsabile del Servizio, con il Medico competente e con le altre figure previste dalla normativa vigente fornendo loro la collaborazione necessaria e tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi;
- i) individuare tutti i soggetti esposti a rischio all'inizio di ogni Anno Accademico ovvero prima di iniziare una nuova attività o in occasione di cambiamenti rilevanti delle proprie attività;
- j) elaborare le procedure operative che tengano conto anche degli aspetti di sicurezza connessi con le attività, consultando il Responsabile del Servizio, il Medico competente o gli Uffici interessati, ove lo ritenga opportuno;
- k) attivarsi per attuare quanto disposto dal D.M. 363/98 e dalla normativa vigente nella predisposizione di prototipi ovvero nella produzione, detenzione o uso di nuovi agenti di pericolo fisici, chimici e/o biologici;
- l) sorvegliare e vigilare sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte di tutti i suoi collaboratori, con particolare attenzione nei confronti degli studenti, in relazione ai quali il Responsabile di attività ha comunque la responsabilità diretta di formazione ed informazione sui rischi e sulle relative procedure da adottare e sulla adozione delle misure di prevenzione e protezione;
- m) segnalare al Responsabile di Struttura le inosservanze da parte del personale, anche al fine dell'adozione dei provvedimenti disciplinari;
- n) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- o) richiedere, in collaborazione con le strutture tecnico amministrative preposte, alle Autorità locali le autorizzazioni previste dalla normativa per le attività di propria competenza;
- p) effettuare le comunicazioni di infortunio alla Direzione per il personale, nella medesima giornata di accadimento, per l'iscrizione nel registro degli infortuni;



- q) segnalare al Responsabile del Servizio gli incidenti occorsi affinché questi possa procedere alla loro valutazione e fornire le eventuali indicazioni per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza.

### **Art. 8 - Dirigenti**

I Dirigenti sono stati individuati nei Responsabili delle Strutture in cui si articola l'Università di Cagliari. Rivestono pertanto la qualifica di Dirigente, per quanto attiene all'applicazione del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., il Direttore Generale, i Dirigenti dell'Amministrazione Centrale, i Direttori di Dipartimento, i Direttori dei Centri ed i Presidenti di Facoltà; questi ultimi in particolare per le attività didattiche gestite direttamente dalle Facoltà.

Si tratta quindi di figure precisamente definite, per le quali l'assunzione di responsabilità in merito alla sicurezza è connessa in maniera biunivoca alla carica ricoperta, a prescindere dalla procedura utilizzata per la designazione.

Rivestono, inoltre, la qualifica di Dirigente i Responsabili delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio denominati Responsabili di attività, così come individuati nel presente regolamento.

### **Art. 9 - Preposti**

I Preposti vengono identificati nei responsabili di articolazioni nelle quali si ritenga opportuno suddividere determinate Strutture, in base a criteri di dislocazione topografica, di tipologia di attività o di dimensioni.

La figura del Preposto non è quindi automaticamente connessa ad una determinata carica ma è il risultato di un'esigenza specificamente individuata. Il Preposto è identificato tra i lavoratori che esercitano organizzativamente o di fatto una funzione di coordinamento sul personale e che rispondono del loro operato ai soggetti che hanno funzioni di direzione, ed in particolare al Responsabile della Struttura e al Responsabile delle attività.

Al Preposto compete di vigilare sulla corretta esecuzione delle attività e sulla attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

### **Art. 10 - Addetti**

In ambito universitario le figure degli Addetti non necessitano di una definizione più specifica e peculiare di quella prevista nel Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i..

### **Art. 11 - Lavoratori**

La tradizionale distinzione dei dipendenti universitari in personale docente ed in personale tecnico-amministrativo, legata a sostanziali differenze di stato giuridico, non sussiste per quanto attiene alle problematiche della sicurezza ed all'applicazione del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.

Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo dipendente dall'Università, si intende per lavoratore anche quello individuato dall'art. 2, comma 4, del D.M. 363/98 (Appendice 1).

Tutti i lavoratori operanti nell'Ateneo, nonché gli eventuali ospiti, sono tenuti a prendersi cura della salute e sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, della salvaguardia dell'ambiente, ed in particolare sono tenuti al rispetto di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs 81/08 e s.m.i., dalla normativa vigente e da quella emanata dal Rettore, dai Responsabili di Struttura e dai Responsabili delle attività.

Il lavoratore designato per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e del primo soccorso, non può rifiutare la designazione, segue i corsi di formazione ed informazione organizzati dall'Amministrazione ed è tenuto alla attuazione delle misure di tutela previste a suo carico. Fermi restando gli obblighi dei lavoratori previsti dall'art. 20 del D. Lgs 81/08 e s.m.i., all'accertamento di eventuali violazioni alle presenti disposizioni, impregiudicata l'applicazione delle leggi penali ed amministrative, conseguirà l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni di legge.



## Art. 12 - Studenti

La popolazione studentesca costituisce oltre il 90% della popolazione universitaria e ciò fa sì che essa rappresenti uno degli elementi di primaria rilevanza nella gestione della sicurezza all'interno dell'Università.

**Studenti equiparati ai lavoratori:** vengono considerati equiparati ai lavoratori, a tutti gli effetti connessi con l'applicazione del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.:

- gli studenti dei corsi di studio di primo e secondo livello che frequentano un insegnamento comportante esercitazioni pratiche con uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. L'equiparazione si estende per tutti i semestri in cui l'insegnamento viene impartito. Nei confronti di tali studenti assumono le responsabilità i Dirigenti e i Preposti così come individuati nel presente regolamento;
- gli studenti dei corsi di studio di primo e secondo livello che seguono tirocini presso Strutture scientifiche o assistenziali. L'equiparazione si estende per il periodo di frequenza della Struttura. La distribuzione delle responsabilità nei confronti di tali studenti coincide con quella relativa agli altri lavoratori operanti nella Struttura;
- gli studenti laureandi dei corsi di studio di primo e secondo livello che preparano tesi sperimentali presso Strutture scientifiche assistenziali. L'equiparazione si estende dall'inizio dell'internato sino al conseguimento del titolo. La distribuzione delle responsabilità nei confronti di tali studenti coincide con quella relativa agli altri lavoratori operanti nella Struttura;
- gli studenti dei corsi di Dottorato attivati presso Strutture scientifiche o assistenziali. L'equiparazione si estende per tutta la durata degli studi, sino al conseguimento del titolo. La distribuzione delle responsabilità nei confronti di tali studenti coincide con quella relativa agli altri lavoratori operanti nella Struttura;
- gli studenti delle Scuole di Specializzazione attivate presso Strutture scientifiche o assistenziali. L'equiparazione si estende per tutta la durata degli studi, sino al conseguimento del titolo. La distribuzione delle responsabilità nei confronti di tali studenti coincide con quella relativa agli altri lavoratori operanti nella Struttura;
- i titolari di Borse di studio di qualsiasi tipo che svolgono la loro attività presso Strutture scientifiche o assistenziali. L'equiparazione si estende per tutta la durata delle rispettive Borse di studio. La distribuzione delle responsabilità nei confronti dei titolari di Borse di studio coincide con quella relativa agli altri lavoratori operanti nella Struttura.

**Studenti non equiparati ai lavoratori:** sono considerati utenti dei servizi didattici dell'Università, e non lavoratori, tutti gli studenti che non rientrino nelle categorie sopra riportate. Nei loro confronti vengono predisposte attività di informazione relative ai comportamenti da tenere in relazione ai pericoli generici (incendio, sovraffollamento, sospensione di energia elettrica e simili).

La loro responsabilità si limita al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza che vengono loro impartite, collettivamente o individualmente, dal personale universitario.

## Art. 13 - Ospiti

Nelle strutture dell'Ateneo possono essere presenti, ricercatori, docenti e personale tecnico-amministrativo provenienti da altre sedi universitarie o da altre istituzioni pubbliche e private, nazionali o estere, o comunque facenti capo ad esse.

Per quanto attiene alla gestione della sicurezza, tali ospiti vanno equiparati ai lavoratori dell'Università, in modo che da un lato sia efficace la tutela della loro salute e del loro benessere, e dall'altro sia chiaramente definita la loro posizione in merito ai problemi di responsabilità attiva e passiva.

**Ospiti strutturati:** si tratta fondamentalmente di docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo di altre Università italiane che, in base a convenzioni formali oppure in base ad informali inviti da parte di singoli docenti, svolgono la loro attività per un periodo determinato presso Strutture dell'Università di Cagliari. Gli ospiti strutturati vengono equiparati ai lavoratori dell'Ateneo e,



al fine di una univoca identificazione del Datore di lavoro, si procede alla stesura di un atto che trasferisca le competenze del Datore di lavoro originario al Rettore dell'Università di Cagliari per tutto il periodo della loro permanenza presso le Strutture dell'Università di Cagliari.

**Ospiti non strutturati:** si tratta fondamentalmente di docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo provenienti dall'estero, i cui datori di lavoro, quando esistono, non sono soggetti alla legislazione italiana, oppure di studiosi facenti capo ad altre istituzioni italiane pubbliche o private, per i quali non è identificabile un Datore di lavoro.

Gli ospiti non strutturati vengono equiparati ai lavoratori, previa sottoscrizione di un atto formale di accettazione del nuovo status.

## **ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA**

### **Art. 14 - Servizio di Prevenzione e Protezione**

In conformità a quanto stabilito dall'art. 31 del D. Lgs 81/08 e s.m.i. è stato istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, posto a livello di staff, è organo di consulenza del Datore di Lavoro, del Direttore Generale, dei Dirigenti, dei Responsabili di struttura e di attività.

I compiti previsti per il Servizio, secondo l'art. 33, comma 1, del D. Lgs 81/08 e s.m.i., sono:

- individuazione dei fattori di rischio e valutazione dei rischi con la collaborazione dei Responsabili di Struttura e Responsabili di Attività;
- individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro con la collaborazione dei Responsabili di Struttura e Responsabili di Attività;
- elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
- elaborazione, per quanto di competenza, delle procedure di sicurezza;
- proposta dei programmi di formazione e informazione dei lavoratori;
- partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi;
- informazione dei lavoratori sui seguenti punti:
  - o rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'Università in generale;
  - o misure ed attività di prevenzione e protezione;
  - o le normative di sicurezza e le disposizioni universitarie in materia;
  - o procedure di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione riceve dal Datore di Lavoro e dai dirigenti/responsabili indicati nel presente regolamento le informazioni in merito a:

- natura dei rischi;
- organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive;
- descrizione delle strutture operative;
- dati del Registro degli infortuni e delle malattie professionali;
- provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

### **Art. 15 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è un soggetto designato dal Datore di Lavoro ed ha la responsabilità del funzionamento del Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo e dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolge il ruolo di consulente per il Datore di Lavoro e per l'Ateneo, compresi Dirigenti e Responsabili di Attività, nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro.

### **Art. 16 - Il Medico competente**

Il Medico competente, nominato in conformità all'art. 18 comma 1 lettera a) del D. Lgs 81/08 e s.m.i., assolve i compiti di sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti dalla normativa.

Tra i compiti del Medico Competente, oltre a quelli relativi alla sorveglianza sanitaria, si evidenziano i seguenti:



- collaborazione con il Datore di Lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione ed attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
- istituzione ed aggiornamento sotto la sua responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, di una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso la sede concordata con il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto della normativa sulla privacy;
- comunicazione, in occasione delle riunioni periodiche, dei risultati anonimi collettivi, degli accertamenti clinici e strumentali effettuati ed indicazioni sul significato dei suddetti risultati;
- visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno e partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- collaborazione con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso, qualora necessario;
- collaborazione alle attività di formazione e informazione.

### **Art. 17 - Esperto Qualificato**

Il Servizio di Fisica Sanitaria e Radioprotezione è assicurato nei confronti dei lavoratori e della popolazione ove le attività svolte comportino la classificazione degli ambienti di lavoro in una o più zone controllate o sorvegliate, ovvero comportino la classificazione degli addetti come lavoratori esposti alle sorgenti radiogene per fini esclusivi della ricerca. Il Servizio è assicurato anche nei confronti degli studenti iscritti al corso di laurea in radiologia della facoltà di Medicina. Il Rettore nomina l'esperto qualificato responsabile del servizio di sorveglianza fisica, per lo svolgimento delle attività ad esso attribuite dalla normativa vigente.

### **Art. 18 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'Università di Cagliari sono eletti e svolgono la loro attività nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, del CCNL e della Contrattazione Collettiva Integrativa, di eventuali disposizioni regolamentari.

Salvo specifico futuro regolamento che disciplinerà la materia una volta approvato dagli organi accademici, attualmente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'Università di Cagliari sono sei, sono eletti a suffragio universale diretto e con voto segreto. Hanno diritto al voto e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato purché la durata del medesimo consenta lo svolgimento del mandato.

La durata dell'incarico è pari a tre anni ed è rinnovabile. Le modalità di elezione degli RLS sono disciplinate da apposito Regolamento elettorale concordato tra le parti titolari del potere di contrattazione integrativa (art. 9, Contratto Collettivo Integrativo dei dipendenti dell'Università di Cagliari).

Gli RLS hanno diritto alla formazione prevista dall'art. 37 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.. Essa si svolge, a carico dell'Amministrazione, mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. Tale attività deve comunque prevedere un programma formativo certificato di 40 ore, secondo i criteri generali individuati dal contratto collettivo quadro stipulato tra l'ARAN e le Confederazioni sindacali nazionali e nel rispetto dei contenuti minimi individuati dall'art. 37 comma 11 del D. Lgs 81/08 e s.m.i..

Il Datore di Lavoro garantisce agli RLS la disponibilità del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione nonché dei mezzi necessari all'esercizio delle funzioni e delle facoltà loro riconosciute (art.50, comma 2, D. Lgs 81/08 e s.m.i.).

Agli RLS è consentito l'accesso per l'espletamento della loro funzione al documento di valutazione del rischio (art. 50, comma 4, D. Lgs 81/08 e s.m.i.).



### **Art. 19 - Competenza nella gestione della sicurezza**

In una struttura complessa ed articolata come l'Università è sentita l'esigenza di ribadire con chiarezza le competenze in merito alla gestione della sicurezza, ancorandole ad ambiti spaziali ben identificati in modo da evitare la sovrapposizione delle competenze. Dal punto di vista operativo vengono distinte le competenze relative alle caratteristiche strutturali degli edifici e degli impianti non scientifici da quelle relative alla gestione ordinaria della sicurezza.

**Competenze strutturali:** la competenza sulla progettazione e sull'esecuzione dei lavori connessi con la sicurezza è attribuita alla Direzione Opere Pubbliche ed Infrastrutture. Alla stessa Direzione sono, inoltre, attribuite le competenze in merito alla rispondenza alle norme degli edifici e degli impianti con assicurazione degli interventi necessari per gli impianti e le apparecchiature connessi alle attività di ricerca e di didattica.

**Competenze Gestionali:** le competenze in merito alla gestione ordinaria della sicurezza nelle varie strutture sono attribuite ai rispettivi Dirigenti e/o Responsabili di Struttura e ai Responsabili di Attività. Le competenze gestionali in merito alla sicurezza riguardano i seguenti interventi (elenco semplificato):

- predisposizione di norme di comportamento generali (definizione di orari di accesso, identificazione di locali ad accesso limitato, predisposizione di piani di emergenza, divieti vari, etc.);
- predisposizione di norme di comportamento specifiche (norme per l'utilizzazione di laboratori ed apparecchiature);
- informazione di lavoratori ed utenti sui comportamenti generali (segnaletica, materiale informativo, etc.);
- formazione dei lavoratori sui comportamenti specifici;
- messa a disposizione di eventuali mezzi di protezione;
- sorveglianza sul rispetto delle norme di comportamento;
- sorveglianza sulla manutenzione degli impianti di sicurezza (estintori, presidi sanitari, etc.);
- rilevazione e comunicazione di fonti di pericolo;
- fornitura di dati ed informazioni al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Nell'espletamento dei loro compiti di gestione della sicurezza, i Responsabili di Struttura, Responsabili di attività, Dirigenti possono avvalersi di Preposti da essi individuati, del Medico Competente e della consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione.

### **Art. 20 - Convenzioni**

Per quanto attiene a Strutture dell'Università stabilmente ospitate presso Enti esterni, l'adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i. compete agli Enti stessi, così come individuato nelle convenzioni previste dall'art. 10 del D.M. 363/98 e curate dall'Amministrazione.

Il personale delle Strutture universitarie ospitate presso Enti esterni all'Ateneo deve attenersi alle norme dettate dai responsabili degli Enti ospitanti, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta per l'attuazione delle misure generali di tutela.

Qualora i Responsabili degli Enti ospitanti non provvedano, ovvero i Responsabili delle Strutture Universitarie ospitate ritengano sussistere situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la salute del proprio personale, i Responsabili di Struttura sono tenuti a richiedere formalmente l'intervento degli incaricati dei predetti Enti, dandone eventuale comunicazione al Rettore.

Gli Enti ospitati presso l'Università di Cagliari debbono provvedere affinché il proprio personale osservi le normative vigenti e le presenti disposizioni, salvo diversa determinazione stabilita nelle convenzioni. Ai sensi del D.M. 363/98 gli operatori di detti Enti sono equiparati ai lavoratori universitari qualora sia espressamente indicato nelle convenzioni.

Ai Responsabili degli Enti ospitati presso l'Università spettano i compiti previsti a carico dei Responsabili di Struttura per le attività che si svolgono in locali ad essi specificatamente assegnati e per



le attrezzature ed i preparati messi a disposizione dell'Università; ad essi competono nell'ambito delle proprie funzioni, i compiti di cui sopra.

### **Art. 21 - Disposizioni finali**

Le presenti disposizioni costituiscono linea di indirizzo generale sull'applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute degli operatori sul lavoro; le stesse debbono essere adeguatamente divulgate a tutto il personale interessato.

Eventuali ulteriori specifiche disposizioni attuative in materia debbono essere in sintonia con quanto disposto nel presente Regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni normative in materia.

### **Appendice 1 - Definizioni**

*Datore di lavoro.* Il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'università, viene individuato nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il rettore. (D.M. 363/98 art. 2, comma 1)

*Unità produttiva.* Si intendono per unità produttive le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo. (D.M. 363/98 art. 2, comma 2)

*Laboratori.* Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime - ... (D.M. 363/98 art. 2, comma 3)

*Lavoratori.* Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'Università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione. (D.M. 363/98 art. 2, comma 4)

*Responsabile di attività didattica e di ricerca.* Per responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio. (D.M. 363/98 art. 2, comma 5)

*Lavoratore equiparato.* È equiparato al lavoratore l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari ed il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione. (D.Lgs. 81/08 art. 2)

### **D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 2. Definizioni**

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a



specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;



- q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
- z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
- dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
- ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
- ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.